

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

25 novembre 1999

FINALE  
**A5-0079/1999**

**\*\*\***

## **RACCOMANDAZIONE**

concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (10167/1999 – COM(1999) 27 – C5-0073/1999 – 1999/0011(AVC))

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatore: Guido Bodrato

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
maggioranza dei voti espressi
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare  
la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il  
Parlamento per respingere o emendare la  
posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il  
Parlamento salvo nei casi contemplati dagli  
articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e  
dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare  
la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il  
Parlamento per respingere o emendare la  
posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il  
progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica  
proposta dalla Commissione)

### ***Significato delle abbreviazioni delle commissioni***

- I. AFET commissione per gli affari esteri, i diritti  
dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di  
difesa
- II. BUDG commissione per i bilanci
- III. CONT commissione per il controllo dei bilanci
- IV. LIBE commissione per le libertà e i diritti dei  
cittadini, la giustizia e gli affari interni
- V. ECON commissione per i problemi economici e  
monetari
- VI. JURI commissione giuridica e per il mercato interno
- VII. INDU commissione per l'industria, il commercio  
estero, la ricerca e l'energia
- VIII. EMPL commissione per l'occupazione e gli affari  
sociali
- IX. ENVI commissione per l'ambiente, la sanità pubblica  
e la politica dei consumatori
- X. AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo  
rurale
- XI. PECH commissione per la pesca
- XII. REGI commissione per la politica regionale, i  
trasporti e il turismo
- XIII. CULT commissione per la cultura, la gioventù,  
l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
- XIV. DEVE commissione per lo sviluppo e la cooperazione
- XV. AFCO commissione per gli affari costituzionali
- XVI. FEMM commissione per i diritti della donna e le pari  
opportunità
- XVII. PETI commissione per le petizioni

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE .....	6

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 26 luglio 1999 il Consiglio ha richiesto il parere conforme del Parlamento, a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 133 del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (10167/1999 – COM(1999) 27 – 1999/0011(AVC)).

Nella seduta del 13 settembre 1999 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (C5-0073/1999).

Nella riunione del 1° settembre 1999 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia aveva nominato relatore l'on. Bodrato.

Nelle riunioni del 13 ottobre 1999 e del 24 novembre 1999 ha esaminato la proposta del Consiglio nonché il progetto di raccomandazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità, salvo 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Westendorp y Cabeza, presidente; Brunetta e Ahern, vicepresidenti; Bodrato, relatore; Alyssandrakis, Baltas, Beysen (in sostituzione dell'on. Plooij-Van Gorsel), Chichester, Désir, Ferrer I Casals, Folias, Gill (in sostituzione dell'on. Read), Harbour, Lucas, McAvan, McNally, Maes, Mann E., Montfort, Murphy, Niebler, Novelli (in sostituzione dell'on. Lamassoure), Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rübzig, Scapagnini, Seppänen, Terron I Cusi (in sostituzione dell'on. Zimeray), Thors, Valdivielso De Cué, van Velzen e Vidal-Quadras Roca (in sostituzione dell'on. Wijkman).

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo hanno deciso di non esprimere parere.

La raccomandazione è stata depositata il 25 novembre 1999.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (10167/1999 – COM(1999) 27 – C5-0073/1999 – 1999/0011(AVC))**

**(Procedura del parere conforme)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sull'applicazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («Accordo parallelo») (10167/1999 - COM(1999) 27),
  - visto l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («Accordo parallelo»),
  - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 133 del trattato CE (C5-0073/1999),
  - visti gli articoli 86 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0079/1999),
1. esprime il suo parere conforme sulla proposta del Consiglio;
  2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

## MOTIVAZIONE

1. Nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) è stato concluso nel 1958, un accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e ai componenti ai fini del reciproco riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate sulla base di detta normativa. L'accordo, sottoscritto per armonizzare i regolamenti tecnici nel settore automobilistico in Europa, e quindi inizialmente aperto soltanto agli Stati europei, nell'ambito della globalizzazione del mercato automobilistico, si è dimostrato troppo limitato per evitare ostacoli commerciali di tipo tecnico tra i principali paesi produttori a causa delle norme tecniche differenti.
2. Dopo trattative durate anni tra le parti, nel 1995 l'accordo UNECE è stato ampiamente modificato e ora è aperto a Stati extraeuropei e a organizzazioni regionali per l'integrazione economica. L'accordo modificato del 1958 sta dando buoni risultati, nel processo di armonizzazione che ha lo scopo di conseguire livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale sicurezza energetica e rappresenta un passo avanti verso regole globali con vantaggi per le industrie e per i consumatori, nel campo della riduzione dei costi di produzione, nell'accesso ai mercati, nella protezione dei consumatori. Nel marzo 1998 la CE è diventata parte dell'accordo modificato, che attualmente raccoglie 30 parti contraenti. Nel novembre 1998 vi ha aderito il Giappone, mentre per il momento il Sudafrica e l'Australia stanno esaminando la loro adesione. Gli Stati Uniti, che inizialmente avevano manifestato interesse a diventare parte contraente, non hanno potuto adottare una decisione in questo senso. I motivi principali sono dipesi dalla divergenze tra gli USA e gli altri contraenti in materia di sistema di certificazione; mentre negli USA i produttori automobilistici certificano da soli la conformità dei loro veicoli alle norme tecniche prescritte, negli altri paesi contraenti esiste una procedura statale di omologazione per tipo. Inoltre gli USA nutrivano riserve contro la procedura di votazione a maggioranza per l'approvazione di norme UNECE.
3. Per consentire ai principali paesi produttori ed acquirenti di automobili di partecipare al processo di armonizzazione su scala mondiale, è stato negoziato un accordo parallelo a quello modificato del 1958; la principale differenza tra i due accordi è data dal fatto che nell'accordo parallelo possono essere adottate norme armonizzate soltanto all'unanimità e i contraenti non sono tenuti al riconoscimento reciproco dei certificati e delle autorizzazioni. È utile sottolineare che l'accordo intende assicurare che, laddove siano necessari livelli alternativi di riconoscimento reciproco per agevolare la regolamentazione in taluni paesi, in particolare in quelli in via di sviluppo, si tenga conto di tale esigenza in sede di elaborazione ed approvazione di regolamenti tecnici mondiali. Con un mandato negoziale del Consiglio nel novembre 1997 la CE ha condotto negoziati trilaterali con gli USA e il Giappone sulla conclusione dell'accordo parallelo, sfociati il 25 luglio 1998 nella definizione concordata del presente testo di accordo, che opera in parallelo con quello modificato del 1958.
4. In quanto contraente dei due accordi la CE assume un'importante funzione intermedia. In particolare deve garantire che l'armonizzazione conseguita nel quadro dell'accordo modificato del 1958 non sia pregiudicata dal contenuto dell'accordo parallelo. Inoltre va garantito che le norme definite secondo i due accordi siano o restino riconosciute in quanto norme internazionali ai sensi dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio

(OMC) sugli ostacoli commerciali di tipo tecnico. Ciò è possibile solo se nel quadro dei due accordi si riescono a fissare norme unitarie, ma per questo un'importante premessa è costituita da procedure unitarie per la definizione delle norme stesse.

5. Di conseguenza l'accordo parallelo dovrebbe funzionare accanto all'accordo del 1958 e basarsi a livello tecnico sugli stessi gruppi di lavoro oppure sugli organi istituiti nell'ambito dell'UNECE. Mentre nell'accordo parallelo un comitato esecutivo deve approvare soltanto la sezione tecnica di un progetto di regolamento, nell'accordo del 1958 le disposizioni tecniche e una sezione ulteriore comprendente le disposizioni per l'autorizzazione per tipo devono essere presentate per l'approvazione al comitato gestionale.
6. La competenza della Comunità per partecipare ai due accordi è enunciata all'articolo 133 del trattato CE sulla politica commerciale comune. L'articolo prevede una competenza esclusiva della CE nel settore della politica commerciale. In seno all'UE tale competenza si è scontrata con la resistenza di alcuni Stati membri che spingevano per diventare a loro volta contraenti dell'accordo parallelo accanto alla CE. Tali opinioni divergenti, nel frattempo superate, hanno provocato un certo ritardo nella conclusione dell'accordo parallelo da parte della CE. La soluzione negoziale raggiunta prevede che gli Stati membri possono essere attivi esclusivamente nei settori non ancora armonizzati (come ad esempio quelli degli autobus e dei pullman). Per la stessa ragione, la proposta di decisione sulla conclusione dell'accordo, prevede un parallelismo con l'adesione della Comunità all'accordo rivisto del 1958.
7. In generale le regole stabilite nell'accordo parallelo coincidono con quelle dell'accordo UNECE. Tuttavia nell'accordo parallelo è prevista una procedura decisionale specifica per il caso in cui un progetto di regolamento non sia esaminato nel quadro dell'accordo del 1958. Poiché l'approvazione di un regolamento tecnico mondiale nell'ambito dell'accordo parallelo non ha effetti immediati sulla legislazione comunitaria, la definizione della posizione della CE in seno al comitato esecutivo dell'accordo parallelo può avvenire secondo la semplice procedura di comitatologia. Per il successivo recepimento nella legislazione comunitaria di detto regolamento è necessario che una corrispondente proposta di direttiva della Commissione, sulla base dell'articolo 95, sia approvata con la procedura di codecisione a norma dell'articolo 251 del trattato CE. Nel quadro di detta procedura il Parlamento europeo detiene poteri di partecipazione con duplice lettura.
8. Nel mese di luglio scorso, il Consiglio ha modificato la proposta originale della Commissione all'articolo 4 relativo alle misure pratiche in materia di partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'accordo parallelo. Il Consiglio ha ritenuto più appropriato inserire l'insieme dell'ex articolo 4 nell'allegato, in quanto le previsioni in esso contenute riguardano specificamente le competenze della Comunità.

E' parso più coerente con l'insieme della decisione che le previsioni pratiche fossero inserite in allegato (all. III). Le modifiche apportate dal Consiglio riguardano i punti seguenti:

- al punto 1. viene modificato il numero dell'articolo del Trattato a seguito della nuova numerazione dovuta all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam;
- viene inserito un nuovo punto 2. nel quale si prevede che la Commissione ed esperti degli Stati membri parteciperanno ai lavori preparatori di gruppi di esperti al fine di

facilitare la definizione nel contesto del registro mondiale di una regolamentazione tecnica globale o di emendare la regolamentazione in vigore. Nel corso di tali lavori, gli esperti degli Stati membri possono esprimere pareri tecnici e partecipare pienamente alla discussione tecnica sulla base della loro esperienza nella materia. Il loro parere non avrà valore vincolante per la Comunità;

- fino all'entrata in vigore dell'accordo modificato del 1958, le norme comunitarie del settore dei veicoli a motore, i loro accessori e componenti sono state definite nel contesto del completamento del mercato interno ed il Parlamento ha quindi pienamente partecipato alla loro elaborazione in base alla procedura di codecisione. Per quanto riguarda le norme adottate in virtù dell'applicazione del detto accordo e dell'accordo parallelo in questione, il Parlamento sarà ormai consultato sulla base della procedura di parere conforme, senza possibilità di apportare alcun emendamento alla legislazione. Conseguentemente, al fine di garantire al Parlamento di svolgere un suo ruolo nel quadro dell'elaborazione della regolamentazione tecnica del settore in campo internazionale, l'allegato III, punto 3. prevede che la Commissione informi il Parlamento, particolarmente con riguardo all'elaborazione del programma di lavoro e all'orientamento e i risultati dei lavori preparatori. Inoltre, la Commissione trasmette in tempo debito al Parlamento i progetti dei regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale e dei relativi emendamenti.

9. Il 18 ottobre scorso, la Comunità ha firmato l'accordo parallelo con riserva di approvazione. Si prevede che l'accordo parallelo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che almeno otto paesi o organizzazioni di integrazione economica regionale saranno divenuti parti contraenti. Tra loro dovranno figurare almeno la Comunità, o gli Stati Uniti o il Giappone. Dato che la partecipazione della CE all'accordo parallelo ha un'importanza decisiva, essa dovrebbe essere posta quanto prima in condizione di aderire ad esso con il parere conforme del Parlamento in merito alla sua conclusione anche perché la Comunità è sempre stata in prima linea per quanto riguarda l'armonizzazione tecnica internazionale.